

## TRIBUNALE DI CATANIA

## ATTO DI CITAZIONE

PIGNATARO GIACOMO, nato a Caltagirone (CT) il giorno 23 febbraio 1963, (PGNGCM16S23B428G), residente in Catania, via Coppola, n. 43, elettivamente domiciliato in Catania, piazza L. Ariosto, n. 13, presso lo studio del suo difensore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale alle liti in calce al presente atto, dal sottoscritto avv. Salvatore Nicolosi (NCLSVT54R03C351P), il quale dichiara che le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio potranno essergli inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata [studiolegalenicolosi@legalmail.it](mailto:studiolegalenicolosi@legalmail.it) ovvero al numero di fax 095.376786;

cita

- CONDORELLI GIUSEPPE [redacted] nato a [redacted]  
[redacted]
- SCANDURRA GRAZIA SIMONA [redacted]  
[redacted] quale direttore  
responsabile del giornale on line SUD - Giornalismo d'inchiesta;
- EDITORI INDIPENDENTI S.R.L., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, con sede in Catania, Via Firenze, n.20, (04818090872), quale editore del detto giornale on line;

a comparire

innanzi al Tribunale di Catania, Magistrato da designarsi, all'udienza del sedici maggio duemiladiciassette (16.05.2017), ore di rito e locali di Sue ordinarie sedute. Con invito a costituirsi, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 166.c.p.c., nel

FINIRO in 30.04.2017

*Salvatore Nicolosi*

03686

26 GEN 2017



termine di giorni venti prima dell'udienza sopra indicata; **con l'avvertimento** che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c.

*Il prof. Giacomo Pignataro agisce in giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti all'articolo diffamatorio pubblicato il giorno 7 ottobre 2016 sul quotidiano on line SUD GIORNALISMO D'INCHIESTA. Si chiede la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa e la pubblicazione della sentenza*

## FATTO

### 1.1)

I fatti che fanno da sfondo alla pubblicazione diffamatoria possono riassumersi come segue.

Il prof. Giacomo Pignataro, docente di scienza delle finanze presso il Dipartimento Economia e Impresa dell'Università di Catania, è stato eletto Rettore di detta Università in esito alle votazioni svoltesi il 28.02.2013, a seguito delle dimissioni del prof. Antonino Recca, e si è insediato il successivo 13 marzo.

Prima della sua elezione, e sotto il rettorato del prof. Antonino Recca, era stato adottato lo statuto dell'Università di Catania, in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 240/2010 (c.d. legge Gelmini).

Avverso tale statuto veniva proposto, da parte del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), ricorso agli organi della Giustizia amministrativa, ricorso che veniva prima respinto dal TAR Catania ma poi accolto con

sentenza del CGARS, rilevando l'illegittimità del procedimento utilizzato per l'adozione di alcune disposizioni statutarie. Nelle more del giudizio, peraltro, l'amministrazione universitaria guidata dal prof. Pignataro aveva intrapreso, d'intesa con il MIUR, un percorso diretto a emendare taluni punti del suddetto statuto tacciati di illegittimità, completando tale opera di adeguamento e riordino attraverso l'emanazione della versione emendata statutaria nell'aprile 2015. A seguito di ciò una docente dell'Ateneo, Febronia Elia, consigliere di amministrazione dell'Università, peraltro a suo tempo partecipe in condivisione del procedimento di approvazione dello Statuto di cui si contestava dal MIUR, poi vittorioso in giudizio, l'illegittimità procedimentale rispetto a talune previsioni, proponeva ricorso al giudice amministrativo a fronte della sostenuta inerzia del Rettore, prof. Pignataro, quanto alla necessaria ricostituzione degli organi statutari, in seguito alla pubblicazione dello statuto emendato dell'aprile 2015. In merito, il TAR Catania respingeva il ricorso, poi accolto da CGARS con sentenza depositata e resa pubblica il 29 luglio 2016, nei cui confronti veniva proposto dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, difesa erariale dell'Ateneo, ricorso per ottemperanza al fine di chiarire se occorresse procedere anche al rinnovo della carica rettorale. Nell'more del giudizio in esame, successivamente dunque alla richiamata decisione del CGARS, veniva proposto identico ricorso a quello proposto dalla prof.ssa Elia dal prof. Antonino Recca, la cui istanza veniva accolta dal TAR Catania nell'ottobre 2016, in adesione all'indirizzo già manifestato dal CGARS nella sentenza del 29 luglio 2016 e secondo le medesime modalità.

In questo complessivo contesto si colloca, e proprio alla vicenda giudiziaria da ultimo richiamata si collega, l'intervento del prof. Condorelli, ricercatore in pensione,

che chiaramente manifesta verso l'attuale Rettore una acredine tanto evidente quanto ingiustificata.

1.2)

Il 7 ottobre 2016 veniva pubblicato sul giornale online *Sud Giornalismo d'Inchiesta* (Direttore Responsabile: Simona Scandurra; editore: Editori Indipendenti S.r.l) l'articolo dal titolo «*Sentenza Università, il prof. Condorelli: "Addio Pignataro, addio"*»; articolo qui di seguito integralmente trascritto (con l'avvertenza che il grassetto e la sottolineatura che evidenziano alcune frasi – quelle, a nostro giudizio, più smaccatamente diffamatorie - non sono nel testo pubblicato, ma sono opera del sottoscritto difensore).

**SENTENZA UNIVERSITÀ, IL PROF. CONDORELLI: "ADDIO PIGNATARO, ADDIO".**

*PUBBLICHIAMO IL COMMENTO DEL PROF. GIUSEPPE CONDORELLI ALLA RECENTE SENTENZA DEL TAR CHE HA CONFERMATO L'ORDINE AL RETTORE DI CONVOCARE SUBITO LE ELEZIONI. CON UNO SGUARDO AL FUTURO ED UN MONITO AI CANDIDATI*

"Addio Pignataro Addio.

**Sei stato il peggior rettore, non si potrebbe immaginare di peggio:**

**hai fatto di tutto per tenere incollato il posteriore alla poltrona, hai favorito amici dando posti a loro inadatti (esempio più evidente il "clinico angiologico") infischiantotene delle conseguenze.**

Addio Pignataro; questo modo di gestire l'università lo hai imparato durante la tua permanenza a York?

Ora si faranno avanti i candidati al rettorato; li valuteremo, purché nessuno di loro sia stato uno dei direttori di dipartimento firmatario della ampollosa lettera "Pro domo nostra (e di qualche figlio)".

La sentenza è un momento importante non solo per l'ateneo, ma per tutta la città, per gli studenti e per le famiglie che li mantengono agli studi.

Con il rettore giusto e con i moltissimi docenti seri di cui l'ateneo dispone si ripartirà, anche se risalire la china sarà estremamente impegnativo. Sono fiducioso.

**P.S. Ho pensato che Giacomo, respinto da York, come penitenza, potrebbe andare a Cracovia a visitare la Jaghellonica; gli fornirò una maglietta con su scritto Sono Comunista Sovietico, sicuro che i polacchi sapranno accoglierlo adeguatamente."**

Giuseppe Condorelli

## DIRITTO

### 2.1)

La pubblicazione in esame è stata proposta come "*commento*" alla sentenza del TAR Catania dell'ottobre 2016, ma è evidente che essa va riguardata come un articolo a firma del prof. Condorelli pubblicato sulla rivista on line SUD.

Tale articolo ha macroscopicamente violato i requisiti voluti dalla Legge e dalla Giurisprudenza a presidio, da un lato, del diritto di cronaca e, dall'altro, della tutela dell'onore, della rispettabilità e dell'integrità morale del destinatario della critica giornalistica.

Invero, affinché l'offesa trovi giustificazione nel diritto di cronaca è necessario che l'articolo risulti rispettoso dei requisiti della continenza, della verità e dell'interesse pubblico alla divulgazione della notizia; requisiti che debbono coesistere

congiuntamente, sicché la violazione anche di uno solo di essi determina l'illiceità dell'articolo.

## 2.2)

La continenza è il primo dei requisiti richiesti dalla legge.

Essa è espressione dei valori fondamentali del vivere civile, posto che un linguaggio volutamente offensivo o grossolanamente oltraggioso o livorosamente aggressivo non è conciliabile con il rispetto che deve manifestarsi nei confronti di qualunque persona.

Non è un caso che il requisito della continenza sia richiesto non solo quando venga in rilievo (ed è il l'ipotesi che ci occupa) la cronaca giornalistica, ma anche quando si tratti di critica politica o di critica *tout court*.

*<< In tema di diffamazione a mezzo stampa, l'esercizio del diritto di critica, che, quale manifestazione della propria opinione, non può essere totalmente obiettivo e può manifestarsi anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, è condizionato, al pari del diritto di cronaca, dal limite della continenza, sia sotto l'aspetto della correttezza formale dell'esposizione, sia sotto quello sostanziale della non eccedenza dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sicché deve essere accompagnato da congrua motivazione del giudizio di disvalore incidente sull'onore o la reputazione, e non può mai trascendere in affermazioni ingiuriose e denigratorie o in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira>>.* Così, tra le molte, **Cass. 27 gennaio 2015, n. 1434** (Riv. 634436), in Italgiureweb.

Poste queste premesse, non può ragionevolmente negarsi che nel caso che ci occupa il requisito della continenza del linguaggio sia stato platealmente violato.

Proposizioni quali:

- *"sei stato il peggior rettore"*

- *“non si potrebbe immaginare di peggio”*
- *“hai fatto di tutto per tenere incollato il posteriore alla poltrona”*

non hanno nulla a che vedere col diritto di cronaca – e nemmeno con quello di critica – e sono espressione, con linguaggio grossolano e volgare, di livore e di aggressione personale.

Gratuitamente offensivo è anche il richiamo alle opinioni politiche dell'attore, che non si vede quale attinenza abbiano sia con il ruolo istituzionale rivestito sia con la condotta qui denigrata.

Il passo nel quale si è materializzata l'ulteriore offesa è il seguente: << *Ho pensato che Giacomo, respinto da York, come penitenza, potrebbe andare a Cracovia a visitare la Jaghellonica; gli fornirò una maglietta con su scritto Sono Comunista Sovietico, sicuro che i polacchi sapranno accoglierlo adeguatamente*>>.

Qui il Convenuto, nell'intento di dileggiare le opinioni politiche dell'attore (le quali non hanno, si ribadisce, attinenza alcuna con la funzione di Rettore) e di oltraggiarne la statura morale ha utilizzato un periodare subdolamente allusivo, che si è snodato nei seguenti passaggi:

- dapprima nel richiamo agli studi compiuti dall'attore presso l'Università di YORK;
- poi nella falsa insinuazione che l'attore sia stato cacciato da detta Università;
- ancora nell'epiteto “comunista sovietico”, da stampare su una maglietta che si offre in dono;
- infine nell'invito/minaccia di “trasferirsi” a Cracovia, presso la Università “Jaghellonica”, ove il Convenuto si mostra sicuro che i Polacchi, memori

dell'oppressione sovietica, sapranno riservare all'attore l'accoglienza che meritano i comunisti sovietici.

### 2.3)

I requisiti voluti dalla Legge e dalla Giurisprudenza sono palesemente violati anche con riguardo alla verità della notizia.

Il nostro commentatore/giornalista viola tale requisito quanto meno là dove afferma: << *hai favorito amici dando posti a loro inadatti (esempio più evidente il "clinico angiologico") infischiantone delle conseguenze*>>.

Accuse di questo genere andavano adeguatamente circostanziate, senza suggestioni allusive, con la puntuale indicazione del dove, del quando ed a chi sarebbero stati fatti i favori illeciti, in cambio di quali vantaggi e con quali danni per l'Istituzione.

Il riferimento a un presunto "clinico angiologico" non vale a circostanziare il illecito che, nella distorta visione del convenuto, avrebbe commesso il Rettore, ma ha il solo intento di ingenerare nel lettore la suggestiva opinione che il Rettore abbia utilizzato la sua carica per elargire favori indebiti a persone a lui vicine con danno per l'Istituzione che egli rappresenta.

### 2.4)

Per amore di completezza va rilevato che non sussiste nemmeno l'interesse pubblico alla divulgazione della notizia, perché il "commento" del prof. Condorelli enfatizza, senza alcun elemento aggiuntivo, una notizia che era già di dominio pubblico e di cui la pubblica opinione aveva esatta contezza (l'accoglimento di un ricorso avverso uno statuto nella promulgazione del quale il prof. Pignataro non aveva avuto parte alcuna e che, anzi, era stato adottato in palese, acclarata, violazione delle

regole di legge da chi, poi, in maniera strumentale, aveva fatto ricorso alle vie giudiziarie per ottenere la rimozione dell'attuale Rettore, che, dal canto suo e con opposta condotta, era intervenuto proprio per adeguare lo statuto ai legittimi rilievi del MIUR).

#### 2.5)

Sussiste la corresponsabilità solidale del direttore responsabile e dell'editore.

È noto, infatti, che affinché più persone possano essere chiamate a rispondere in solido di un fatto illecito non è necessario che tutte abbiano agito col medesimo atteggiamento soggettivo (dolo o colpa), ma è sufficiente che, anche con condotte indipendenti, tutte abbiano concausato il medesimo fatto dannoso.

Sulla base di tale principio la Giurisprudenza ha più volte precisato che il direttore responsabile di un quotidiano risponde sempre in solido con l'autore di uno scritto diffamatorio, tanto nell'ipotesi in cui abbia omesso la dovuta attività di controllo (nel qual caso risponderà a titolo di colpa), quanto nell'ipotesi in cui abbia concorso nel delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 110 cod. pen. (Si veda **Cass. 2008, n. 25157**).

Tale (co)responsabilità trova fondamento nella posizione di preminenza del direttore di testata, che si estrinseca nell'obbligo di un'adeguata attività di vigilanza sui contenuti e sulle modalità di esposizione, al fine di evitare di esporre un terzo ad un ingiustificato discredito (**Cass. 2014, n. 10252**).

La corresponsabilità dell'editore è espressamente prevista dall'art. 11 della L. 47/1948.

#### 2.6)

L'attore, nel richiamo delle norme di legge che disciplinano le conseguenze dell'illecito diffamatorio commesso a mezzo stampa, chiede che, oltre alla condanna al

risarcimento dei danni, patrimoniali e non, da determinarsi in via equitativa, i Convenuti siano condannati in solido – o quelli tra essi corresponsabili – alla sanzione pecuniaria prevista dall'art. 12 della legge 1948, n. 47, oltre alla pubblicazione della sentenza, così come disposto dall'art. 9 della detta legge ed oltre, ancora, alla rimozione dell'articolo dal giornale on line e dai motori di ricerca.

#### **PTM**

Si conclude chiedendo:

#### **VOGLIA IL TRIBUNALE**

##### **A)**

Rigettare ogni contraria istanza, deduzione e difesa.

##### **B)**

Accertata la natura diffamatoria dell'articolo pubblicato sul quotidiano on line SUD – Giornalismo d'inchiesta – sopra trascritto, condannare il sig. Giuseppe Condorelli, quale autore dell'articolo, la signora Grazia Simona Scandurra, quale direttore responsabile, e la società Editori Indipendenti S.R.L., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, quale editore del giornale, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, da liquidarsi in via equitativa in misura non inferiore ad € 100.000, 00 (centomila/00) per i danni patrimoniali ed € 100. 000,00 (centomila/00) per i danni non patrimoniali.

Condannare i Convenuti, in solido tra loro, al pagamento di un'ulteriore somma, ai sensi dell'art. 12 della Legge 1948, n. 47, a titolo di riparazione pecuniaria.

Condannare i Convenuti, sempre in via solidale, al pagamento degli interessi legali sulle somme per le quali vi sarà condanna in misura pari al saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Disporre che tutte le somme liquidate a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali, di risarcimento dei danni non patrimoniali e di ulteriore somma ex art. 12 L. 1948, n. 47 siano devolute a borse di studio in favore degli studenti dell'Università di Catania meritevoli e bisognosi.

C)

Ordinare, a cura e spese del direttore responsabile, la pubblicazione integrale - o quanto meno per estratto - della sentenza nel periodico on line SUD – giornalismo d'inchiesta - entro e non oltre giorni sette dal suo deposito.

Nel richiamo dell'art. 614 *bis* c.p.c. condannare il direttore responsabile, signora Grazia Simona Scandurra, al pagamento della somma di € 100,00(cento/00) – o di quella diversa, anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo nella pubblicazione della sentenza.

D)

Ordinare la cancellazione dell'articolo diffamatorio e disporre che, a cura del direttore responsabile e dell'editore, si provveda alla sua rimozione dai motori di ricerca sul web entro e non oltre giorni sette dal deposito della sentenza.

Nel richiamo dell'art. 614 *bis* c.p.c. condannare il direttore responsabile, signora Grazia Simona Scandurra, e la società Editori Indipendenti s.r.l., in persona del suo legale rappresentante *p.t.*, al pagamento della somma di € 200,00 (duecento/00) – o di quella diversa, anche maggiore che sarà ritenuta di giustizia – per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine.

E)

Condannare i Convenuti al rimborso delle spese e dei compensi del giudizio.

\* \* \*

*Il valore della controversia è compreso tra € 52.000,00 ed € 260.000,00 e il C.U. ammonta ad € 759,00.*

\* \* \*


## DOCUMENTI

Si producono:

- 1) testo dell'articolo diffamatorio, estratto dal giornale on line SUD - Giornalismo d'inchiesta;
- 2) visura della CCIAA relativa alla società Editori Indipendenti SRL.

Catania, 25.01.2017

avv. Salvatore Nicolosi

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the typed name 'avv. Salvatore Nicolosi'. The signature is highly cursive and loops around the text.

## PROCURA SPECIALE ALLE LITI

Io sottoscritto **Prof. Giacomo Pignataro** conferisco all'avv. Salvatore Nicolosi il mandato di rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio.


Eleggo domicilio presso lo studio del mio difensore, in Catania, piazza L. Ariosto, n. 13.

Dichiaro di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del d.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione obbligatoria ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto.

Dichiaro, altresì, di essere stato informato della possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita prevista dal capo II del D.L. 132/2014.

Autorizzo il trattamento dei dati personali per i fini inerenti al presente mandato, dichiaro di aver ricevuto le informative previste dalla legge sulla tutela dei dati personali e di essere stata edotto dei miei diritti al riguardo.

Prof. Giacomo Pignataro



*Certifico che la superiore firma è autografa*

avv. Salvatore Nicolosi

